



ALLEGATO "C" AL N. 6.348 DI RACCOLTA

STATUTO

CONFRATERNITA di MISERICORDIA SAN PIETRO MARTIRE -
CAMPO di MARTE ODV

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla compagnia di Santa Maria che *"ebbe cominciamento per lo padre Messer Santo Pietro Martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria e di 14 agosto"* (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabechiano, classe XXXVII, nr. 300, c. 127), intende far proprio il messaggio che il sommo pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 segnando un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del Terzo Millennio che le vede *"fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaucibili della cultura della Carità"*.

CAPO - I

COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Firenze l'Associazione Ente del Terzo Settore denominata "Confraternita di Misericordia San Pietro Martire - Campo di Marte" ODV con sede in Firenze, Viale Paoli 5, Diocesi di Firenze, da ora in avanti denominata Misericordia.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La Misericordia è un'associazione di confratelli che, nell'ispirazione cristiana cattolica, ha per fine le opere di carità, di intervento e di soccorso dei singoli e delle comunità.

L'associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organizzazione democratiche, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 3 - Elementi Giuridici

1. La Misericordia è costituita giuridicamente come Ente del Terzo Settore, iscritta nel registro unico nazionale del Terzo Settore, nella sezione a) Organizzazioni di volontariato.

2. La Misericordia è, secondo l'ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canonici 298-311 "Norme comuni" i canonici e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del codice di diritto canonico.

Articolo 4 - Finalità

1. Scopo della Misericordia è l'esercizio, per amore di Dio e del prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del Pronto Soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che Nazionale ed Internazionale, nonché trasporto salme, anche in collaborazione con ogni pubblica autorità nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. La Misericordia potrà promuovere ed esercitare tutte quelle ope-

re di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe, impegnandosi così a contribuire all'analisi e alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

2. La Misericordia svolge in via principale, anche mediante forme di collaborazione e convenzione con altri Enti pubblici e privati, privi di scopo di lucro, le seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali;
- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie;
- d) Interventi, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie per l'assistenza ai malati, agli anziani e ai bisognosi in genere, nei luoghi di ricovero e a domicilio, anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e prevenzione;
- e) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) Donazione di sangue e di organi;
- g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della Cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- j) Alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k) Accoglienza Umanitaria ed Integrazione sociale dei migranti;
- l) Agricoltura sociale;
- m) Organizzazione e gestione di attività sportive ludiche e dilettantistiche;
- n) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, numero 166, e successive modificazioni;
- o) Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone o altre associazioni svantaggiate o in momenti di particolare difficoltà con attività di interesse generale a norma del presente articolo;

p) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;

q) Protezione Civile;

r) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

s) Qualsiasi altra attività considerata di interesse generale ai sensi delle vigenti normative in materia di Enti del Terzo Settore.

3. La Misericordia può esercitare ulteriori attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla legge, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto dei defunti, anche per conto di terzi, nonché operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di Enti e Società, nonché l'assunzione di partecipazioni in altri Enti, purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, nonché qualsiasi altra attività stabilita dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 - Attività di formazione

La Misericordia provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico - operativo dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività, la Misericordia potrà costituire apposite sezioni. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio della Misericordia.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano cattolico inerente alla vita associativa, la Misericordia mantiene rapporti con il Vescovo diocesano e con le altre autorità ecclesiastiche anche attraverso il proprio assistente ecclesiastico o Correttore.

Articolo 8 - Stemma ed immagine coordinata

La forma del logo è ovale in orizzontale. I due blu a destra e a sinistra riprendono in sintesi la corona d'alloro presente nel vecchio logo. Le porzioni di colore giallo e verde sono delimitate dall'incrocio di due rette bianche che riprendono sia il simbolo della croce cristiana che l'incrocio delle due vie, sede della Misericordia San Pietro Martire.

La "casina" blu rappresenta la sede stessa della Misericordia ed è posizionata all'incrocio delle due vie, in corrispondenza della sua posizione reale. All'interno della "casina" compaiono le lettere gotiche "F" ed "M" che compongono il simbolo tradizionale della Fraternità delle Misericordie.

La Misericordia non disconosce lo stemma Confederale (costituito da un ovale d'azzurro, fra due rami di quercia legati a fiocco da un nastro tricolore italiano, recante una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate "F" e "M" di colore giallo) che potrà essere utilizzato in alcune occasioni.

Colori simbolo

La Misericordia si riconosce nell'immagine coordinata del movimento che è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei confratelli è costituita dalla veste nera semplice e umile, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza e comunque per ogni attività operativa, potrà essere adottata una divisa idonea allo svolgimento delle attività previste, ai sensi delle vigenti normative e comunque recante lo stemma distintivo della Misericordia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

La Misericordia è affiliata alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accettandone gli Statuti e costituendone la rappresentanza locale. Ferma l'irrinunciabile autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Misericordia, la sua partecipazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica, per tutti gli iscritti della Misericordia, la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

1. La Misericordia potrà aderire ad altre associazioni, o Federazioni di Associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del Movimento.

2. Del pari, in seno alla Misericordia, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività.

Articolo 12 - Risorse economiche e Patrimonio

1. La Misericordia trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento di scopi istituzionali da:

a) Quote e contributi degli iscritti;

- b) Contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) Contributi dello Stato ed Istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) Contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Entrate derivanti dall'attività non di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 3, nei limiti previsti dalla legge;
- g) Entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

2. Per lo svolgimento di attività di interesse generale, la Misericordia può ricevere il rimborso delle spese sostenute.

3. Il patrimonio della Misericordia è utilizzato per lo svolgimento dell'attività ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Per tale motivo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserva comunque denominate, ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, fatte salve l'esprese eccezioni previste dalla legge e dal presente statuto, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13 - Il Volontario

1. Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto della Misericordia "*Che Iddio gliene renda merito*". Al solo fine di promuovere una sana emulazione delle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

2. La Misericordia iscrive in apposito registro digitale, anche i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'attività del volontario deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; la sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La Misericordia rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con modalità previste dalle disposizioni vigenti.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Misericordia di cui il volontario è associato.

5. La Misericordia può prevedere, in coerenza con lo Statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari

6. La Misericordia iscrive i volontari in apposito registro.

Articolo 14 - Gruppi Operativi

La Misericordia può promuovere il volontariato giovanile costituendo gruppi funzionali, coordinati con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA MISERICORDIA E CATEGORIE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

1. Tutti gli iscritti alla Misericordia, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della associazione.

2. Per essere iscritti alla Misericordia occorre essere di sani principi morali e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale, fatti salvi coloro assegnati all'associazione dagli organi di giustizia per i lavori socialmente utili e per la messa alla prova.

3. L'iscrizione dei Confratelli avviene su domanda da presentarsi al Presidente. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione, il diniego secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura del Consiglio, nel gestionale di servizio.

4. Per effetto dell'affiliazione alla Misericordia Nazionale delle Misericordie d'Italia, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma secondo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altra Misericordia avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Consiglio della Misericordia. Il Confratello, iscritto ad altra Misericordia ed ammesso alla Misericordia, non potrà in nessun modo godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Misericordia, fatto salvo per i corsi sanitari ed i brevetti perseguiti.

5. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 19. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

6. Le somme versate a titolo di quota associativa obbligatoria annua non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibi-

li.

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli

1. Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli attivi. L'aspirantato ha la durata di sei mesi di servizio e/o di formazione al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli attivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Consiglio. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

2. I Confratelli attivi sono coloro che, compiuto il periodo d'aspirantato, condividono le finalità dell'associazione e partecipano alle attività della stessa con la loro opera e con le loro competenze e conoscenze. Costituiscono il corpo funzionale della Misericordia stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione alle cariche sociali dopo due anni dalla data di iscrizione.

3. La Misericordia può prevedere la figura del sostenitore, cioè colui che contribuisce al sostentamento della Misericordia senza acquisire né diritti né doveri.

CAPO III

DIRITTI, DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 17 - Diritti e doveri dei Confratelli

1. Gli iscritti della Misericordia hanno il diritto di:

- a) Eleggere gli organi associativi;
- b) Essere eletti negli organi associativi dopo due anni dalla data di iscrizione nel libro dei soci e purché non sussistano casi di incompatibilità di cui all'art. 29;
- c) Esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla;
- d) Essere informati sulle attività della Misericordia e controllarne l'andamento;
- e) Frequentare i locali della Misericordia dedicati all'uso comune;
- f) Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla Misericordia;
- g) Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- h) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- i) Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e prendere visione dei bilanci.

2. Gli iscritti alla Misericordia devono:

- a) Osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi sociali;
- b) Tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno della Misericordia che nella vita privata;
- c) Disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) Tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) Collaborare alle iniziative della Misericordia e partecipare alle riunioni;
- f) Assolvere al pagamento della quota associativa;
- g) Indossare la divisa ufficiale prevista per le varie attività, senza la possibilità di indossare abbigliamento diverso da quello approvato.

Articolo 18 - Provvedimenti Disciplinari

1. I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Consiglio le proprie giustificazioni:

- a) Ammonizione;
- b) Sospensione a tempo determinato;
- c) Decadenza;
- d) Esclusione.

2. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio.

3. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Presidente, con parere definitivo.

4. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 19.

Articolo 19 - Perdita della qualità di iscritto

1. La qualità di iscritto alla Misericordia si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Consiglio, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo status. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Misericordia di cui all'art. 15. Inoltre, l'iscritto decade qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 17 comma 2, oppure rimanga moroso per un biennio nel pagamento della quota sociale. Si perde per esclusione quando il Confratello abbia tenuto comportamenti che abbiano ingenerato danni materiali o morali di una certa gravità alla Misericordia. La perdita della qualità di Confratello implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Misericordia.

2. I provvedimenti di Decadenza e di Esclusione sono proposti motivatamente dal Presidente all'Assemblea. Della proposta di Decadenza o di Esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata o altra forma certificata di comunicazione, da parte del Consiglio, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

3. Il provvedimento di decadenza potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato; in tal caso l'interessato dovrà presentare al Presidente, con le modalità di cui all'art.15, e sulla quale il Consiglio delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'eventuale accettazione. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di Decadenza.

4. I Confratelli che comunque abbiamo cessato di appartenere alla Misericordia non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Devono restituire senza indugio le divise in loro possesso e gli stemmi distintivi.

CAPO IV

ORGANI DELLA MISERICORDIA

Articolo 20 - Gli organi

Sono organi della MISERICORDIA

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Probi-Viri;
- e) L'organo di controllo o il Collegio dei Sindaci Revisori ove non sussistano i termini degli artt. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017.

L'ASSEMBLEA

Articolo 21 - Composizione

1. L'Assemblea è sovrana ed è composta da Confratelli attivi in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

2. Per il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea è convocata nelle forme del Comizio Elettorale per una intera giornata ed i quorum partecipativi saranno determinati dalla affluenza dei votanti.

Articolo 22 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, dandone la massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso l'affissione di avviso di convocazione presso la sede sociale almeno 15 giorni pri-

ma della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

3. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo 23 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) Quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli, in regola con il pagamento della quota e comunque aventi diritto a partecipare;

b) Quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo, per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio;

c) Quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti alla Misericordia o per iniziative di carattere generale;

d) Quando il Consiglio ne ravvisi la necessità.

2. Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Presidente deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 22.

Articolo 24 - Quorum costitutivo

1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Consiglio.

2. Ogni Confratello ha diritto ad un voto ed in caso di impedimento a partecipare all'Assemblea ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto, il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 25 - Quorum deliberativo

1. L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti.

2. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

3. I componenti il Consiglio nelle delibere concernenti il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto.

4. I componenti del Collegio dei Sindaci revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

5. Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui all'art. 41 e di cui agli artt. 45 e 46.

Articolo 26 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) Deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Presidente sull'attività della Misericordia, svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o dell'organo di controllo laddove previsti;
- b) Esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Presidente, di concerto con il Consiglio, adottando, ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) Eleggere e revocare, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei sindaci revisori;
- d) Nominare e revocare, ove previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) Deliberare sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio di concerto con il Collegio Probivirale;
- f) Deliberare, su proposta del Consiglio, in merito a quanto previsto dall'art. 42;
- g) Nominare nella riunione che precede la scadenza del mandato la Commissione Elettorale;
- h) Assumere i provvedimenti di decadenza o di esclusione dei Confratelli;
- i) Revocare i componenti degli organi sociali, deliberare sulla responsabilità degli stessi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Misericordia;
- k) Deliberare sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Art. 27 Assemblea in video o teleconferenza

Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute con l'intervento degli aventi diritto dislocati in più luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- a) devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'assemblea il presidente e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalità con cui avviene il collegamento con i soggetti non presenti;
- b) il presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- d) gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assem-

blea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della società ovvero le modalità di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

IL CONSIGLIO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Consiglio è l'organo di governo della Misericordia, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

- a) Provvede all'amministrazione dell'associazione ivi compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività secondarie e strumentali;
- b) Provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Misericordia;
- c) Provvede al suo interno alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, nonché alla nomina del Segretario e Tesoriere e ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria;
- d) Redige le norme di attuazione del presente Statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento della Misericordia;
- e) Delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;
- f) Provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;
- g) Predispone il Bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla normativa vigente, e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea e curandone il successivo deposito presso gli Enti competenti, nei casi previsti dalla legge;
- h) Delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati;
- i) Prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Misericordia, salvo la ratifica alla prima Assemblea successiva;
- j) Delibera l'ammissione degli associati e assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- k) Cura l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia, nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

- l) Propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;
- m) Istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Misericordia, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio;
- n) Autorizza il Presidente a stare in giudizio, sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali, per tutte le eventuali controversie di interesse della Misericordia;
- o) Determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Misericordia;
- p) Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;
- q) Provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Misericordia;
- r) Tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio, il libro degli associati, il registro dei volontari e il libro delle deliberazioni assembleari;
- s) Compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Misericordia.

Articolo 29 - Composizione

1. Il Consiglio è composto da sette a undici Confratelli eletti dall'Assemblea.
2. Il Correttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.
3. Possono essere eletti nel Consiglio, alla data stabilita per le elezioni, tutti i confratelli iscritti da almeno 24 (ventiquattro) mesi e non appartenenti a confessioni diverse dalla Chiesa cattolica in coerenza con i principi fondativi della Misericordia.
4. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiviro, di Sindaco revisore o nominati membri dell'Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti.
5. Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio, il personale dipendente della Misericordia, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello. A tutti gli amministratori si applica l'art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori

ri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non di prova che i terzi ne siano a conoscenza.

Articolo 30 - Adunanze

1. Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.

2. Il Consiglio può essere convocato anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.

3. L'invito all'adunanza è comunicato dal Presidente e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata; dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri.

4. Per il suo carattere di organo di governo, il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente o in altra forma, anche elettronica, in caso di necessità ed urgenza.

5. Il Consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto e revocato dal Consiglio nel suo seno, nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Egli è il legale rappresentante della Misericordia, ne dirige e ne sorveglia le varie attività. Rappresenta la Misericordia presso la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Presidente:

a) Vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Misericordia e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

b) Indice le riunioni di Consiglio e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) Attua le deliberazioni del Consiglio;

d) Cura, congiuntamente con il Segretario, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

e) Tiene i rapporti con le organizzazioni a cui la Misericordia afferisce o con cui intrattiene rapporti, ivi inclusa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

f) Prende ogni provvedimento d'urgenza, anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salvo ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva al provvedimento.

Articolo 32 - Il Vicepresidente Vicario

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio nel suo seno nel-

la sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Presidente e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Redige e sottoscrive i verbali del Consiglio e dell'Assemblea. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Misericordia; cura la corrispondenza insieme al Presidente con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera d) dell'art.31.

3. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il segretario può essere nominato dal Consiglio anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 34 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto nel suo seno dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

2. Egli cura, in collaborazione con il Presidente ed il Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della Misericordia, firmandone i relativi documenti e autorizza in accordo col Presidente spese di rilevante entità, dopo aver valutato i conti economici della Associazione.

3. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Consiglio.

4. Tale incarico può essere espletato ad interim dal Presidente.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

1. Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito.

2. I componenti degli organi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limite alcuno dei mandati.

3. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

4. I componenti gli organi della Misericordia che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

1. Il Collegio Probivirale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del Corpo Sociale e della Miseri-

cordia e per dedizione alla Misericordia. Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29 commi 4 e 5. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la sua verifica dell'andamento della Misericordia.

In particolare:

- a) Vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Misericordia;
- b) Interpreta, in caso di divergenza, le norme dello Statuto e dei regolamenti;
- c) Decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio nei confronti di quest'ultimi;
- d) Convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata il Consiglio della Misericordia;
- e) Sostituisce l'opera del Consiglio qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito, eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 44.

2. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera a maggioranza. Stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Art. 37 - Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo

1. Al ricorrere dei requisiti previsti dalle norme vigenti, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni previsti dalla legge. Al momento della nomina dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti eventualmente in carica cessa la propria attività.

2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze. L'Organo di controllo può svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L'organo di controllo, qualora svolga anche la funzione di revisore legale, deve essere composto da revisori legali i-

scritti nell'apposito registro.

3. Per il caso in cui non ricorrano i presupposti normativi di cui ai commi precedenti, l'Assemblea elegge fra i Confratelli un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 4 e 5, dello Statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

4. Qualora ritenuto opportuno dall'Assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta all'albo dei Revisori legali dei Conti, nominata dall'Assemblea stessa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Consiglio né nel Collegio dei Probiviri. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea. Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tutti i componenti e delibera di maggioranza.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori, nelle delibere assembleari concernenti il bilancio non hanno diritto di voto.

Articolo 38 - Il Correttore

1. L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Consiglio. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Misericordia per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

2. Il Correttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, senza diritto di voto.

Articolo 39 - La Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è eletta dall'Assemblea in riunione indetta almeno 90 (novanta) giorni prima la data che precede la scadenza del mandato ovvero della indizione delle elezioni, ed è composta da un numero tra i tre e cinque membri scelti fra i Confratelli con un'anzianità di almeno due anni e con ruolo attivo all'interno dell'associazione. I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Misericordia, né essere votati fuori lista. Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione di cui al precedente comma saranno annullate. La Commissione ha

il compito di:

- a) Nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) Redigere la lista dei nominativi per la carica dei membri del Consiglio contenente un numero almeno doppio dei componenti l'organo;
- c) Redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Proviviri di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;
- d) Redigere, ove previsto, la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

2. Le liste devono riportare il nome ed il cognome del Confratello per una corretta individuazione.

3. Gli iscritti potranno presentare, alla Commissione Elettorale, proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Presidente il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva, tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 15 giorni prima della data fissata.

4. La Commissione inoltre:

- a) Accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;
- b) Accerta la regolarità delle deleghe;
- c) Cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

1. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti, ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.

2. Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto, ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per Candidature per organi sociali pari al numero dei componenti il Consiglio [8 (otto)].

3. Il Candidato deve essere un Confratello con almeno due anni di anzianità di appartenenza alla Misericordia.

4. Risulteranno eletti per ogni carica, i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Misericordia. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

5. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

6. Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica, per affissione, nella sede sociale, l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 giorni e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di 3 giorni dall'affissione. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Riforma dello Statuto

1. La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Consiglio, è presentata al Consiglio, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti attivi.

2. La mozione è esaminata dal Consiglio e dal Collegio dei Probiviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere della Confederazione, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato nei termini previsti dal presente Statuto, con le indicazioni di cui al comma precedente, ed è pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.

4. Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con i quorum previsti dall'art. 24 maggiorati di uno, mentre per la loro approvazione occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti all'Assemblea.

5. Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 5 e 7 i quali definiscono l'irrinunciabile fisionomia della Misericordia e le garanzie dell'essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 42 - Regolamento generale

L'Assemblea può approvare, a completamento delle norme del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il Regolamento generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra. Il Consiglio provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio.

Articolo 43 - Bilancio d'Esercizio e Divieto di distribuzione degli utili

1. La Misericordia deve redigere il Bilancio d'Esercizio annuale e con decorrenza dal primo Gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla Chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio e depositato presso il Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'Art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

2. La Misericordia non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 44 - Mancato funzionamento della Misericordia

1. In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Misericordia e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), il Presidente della Misericordia segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei confratelli attivi.

2. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità, ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli Organi Sociali. Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 45 - Scioglimento della Misericordia

1. La Misericordia potrà essere sciolta per delibera Assembleare solo se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento. In ogni caso, non potrà essere sciolta fino a quando rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere, anche in parte, le opere di carità e di assistenza.

2. La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria, da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente o dal Delegato di cui all'art. 44. Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza della maggioranza dei Confratel-

li e del voto favorevole dei tre quarti degli associati. Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che potrà intervenire all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere, nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Misericordia.

3. Con la delibera di scioglimento, l'Assemblea nomina tre liquidatori, preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Misericordia.

Articolo 46 - Devoluzione del patrimonio

1. A seguito dello scioglimento, i beni residui della Misericordia sono devoluti, previo parere delle competenti autorità previste dalla Legge e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, individuate dalla delibera assembleare, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

2. L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione della Misericordia, con il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis c.c..

Articolo 47 - Norma di rinvio e norma transitoria

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dalle vigenti norme in materia di Terzo Settore e Volontariato, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

F.to GIACOMO PAOLETTI

F.to STEFANO SPINELLI NOTAIO

Sigillo

[illegible]